



Prefettura di Rovigo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Fasc. 197/2026
CIRCOLARE N. 12/2026
ALL.1

Rovigo, data del protocollo

AL SIG.PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI

ROVIGO

AI SIGG. SINDACI
DELLA PROVINCIA DI

ROVIGO

E, p.c

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CC

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GDF

ROVIGO

OGGETTO: Utilizzo della fascia di rappresentanza da parte degli amministratori locali. Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e uso dei simboli istituzionale.

Si fa seguito alla circolare n. 64740 del 17.12. 2024 che si allega per pronta visione, con la quale la scrivente ha fornito alle SS.LL. indicazioni relativamente all'utilizzo della fascia di rappresentanza.

In proposito continuano a pervenire a questa Prefettura segnalazioni in merito a un utilizzo improprio della fascia tricolore da parte degli amministratori locali.

Tanto premesso, e in vista anche delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, si rammenta nuovamente che la fascia di rappresentanza ha un valore altamente simbolico nonché una specifica funzione distintiva, in quanto volta ad identificare il Presidente della Provincia e il Sindaco dagli altri soggetti titolari di pubbliche cariche (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 4 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998).

Quanto all'eventuale impiego della fascia da parte di altri amministratori locali, in sostituzione del Sindaco o del Presidente della Provincia, il Ministero dell'Interno con parere del 28 giugno 2018, ha specificato che *“la disciplina dell'utilizzo della fascia è legata alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell'Amministrazione comunale e di ufficiale del Governo. Allorquando il Sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., spetta solo al Vicesindaco fregiarsene. (...) Pertanto l'uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'Amministrazione comunale (...), non appare in linea con il dettato normativo”*.



Prefettura di Rovigo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

In virtù di quanto sopra, la fascia va indossata nelle **cerimonie ufficiali** in cui il vertice dell'Amministrazione debba essere individuato attraverso questo solenne distintivo e in tutte quelle **occasioni ufficiali in cui i cittadini devono avere chiara la figura del rappresentante della collettività comunale, legittimato a manifestarne la volontà.**

In assenza del Sindaco o del Presidente della Provincia, la fascia verrà legittimamente indossata solo da colui che per legge lo sostituisce.

In vista delle prossime consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo pp.vv. è altresì necessario richiamare alcuni punti in materia di comunicazione durante la campagna elettorale, al fine di permettere la più serena e costruttiva partecipazione dei soggetti coinvolti.

Al riguardo, com'è noto, l'art. 9 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000, recante "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione", stabilisce, al comma 1, che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

La presenza dell'"impersonalità" e della "indispensabilità" è decisiva affinché una comunicazione svolta da una Pubblica Amministrazione possa essere considerata legittima, quando viene effettuata nel periodo della c.d. *par condicio* elettorale.

In proposito si rappresenta che l'AGCOM con la delibera n. 242/19/CONS ha chiarito che la "condotta posta in essere da una Pubblica Amministrazione" deve intendersi riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, precisando che **i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.**

Alla luce delle richiamate disposizioni si evidenzia che **dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto l'uso della fascia rimane consentito al Sindaco o al Presidente della Provincia, e in caso di assenza a colui che per legge lo sostituisce, unicamente per attività riconducibili alle funzioni istituzionali e non può essere in alcun modo associato a iniziative che possano assumere carattere promozionale o propagandistico, anche indiretto o riconducibile alla competizione elettorale.**

Per completezza, si richiamano le previsioni di cui all'art. 10 della citata legge n.28/2000 "Provvedimenti e sanzioni".

Tanto si rappresenta, per il più consono utilizzo della fascia di rappresentanza, richiamando l'attenzione delle SS.LL., negli ambiti di rispettiva competenza, sull'impiego corretto di questo importante simbolo.

IL PREFETTO

Franca Tancredi

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*